DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE

Art. 9

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).".

Versione in vigore dal 12 settembre 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-236-2003/art-9-modifiche-all-articolo-24-del-decreto-legislativo-8-maggio-2001-n-215/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it